



DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Art. 1 - Riferimenti normativi

In base alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 04.03.1998, il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina una quota pari al 7% dei proventi di oneri urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo

Le confessioni religiose riconosciute, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione italiana, tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano, possono fare richiesta di contributo per il tramite di un proprio rappresentante ufficiale. E' ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa.

Art. 3 - Procedimento e criteri di riparto

1) Una volta determinata la somma da destinare agli enti religiosi, ai sensi di legge, come sopra specificato, successivamente al 31 marzo, il Comune rende nota tale somma mediante un avviso all'albo pretorio, nonché con altre forme di comunicazione istituzionale, da pubblicare per almeno 30 giorni, al fine di darne conoscenza a tutti gli enti religiosi operanti sul territorio;

2) Entro la data indicata nell'avviso gli enti religiosi interessati, per il tramite di un proprio rappresentante ufficiale, presentano la richiesta di erogazione del contributo, nella quale deve essere autocertificato:

- il riferimento all'atto che qualifica il richiedente quale rappresentante ufficiale;
- il riferimento del titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso a costruire, di cui alla LR 15/2013 s.m.i.) necessario per l'esecuzione dell'intervento;
- l'acquisizione del parere/nulla osta della soprintendenza, qualora necessario;



- la mancata percezione di specifici contributi ad altro titolo per la realizzazione del medesimo intervento (ed esclusione dell' 8 x mille);
 - nel caso di enti religiosi diversi dalla Chiesa Cattolica, occorre indicare l'atto dal quale risulta che trattasi di culto riconosciuto dallo Stato Italiano.
- 3) Alla richiesta dovranno essere allegati le fatture, quietanzate, riportanti con chiarezza la tipologia di intervento, il bene su cui è intervenuti e il periodo di intervento;
- 4) Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria, viene dato riscontro alla richiesta.
- 5) Nel caso in cui pervengano più richieste, da parte di enti religiosi diversi, l'importo viene ripartito in proporzione alle stesse.
- 6) Nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non erogata andrà a sommarsi con la quota dell'annualità successiva.
- 7) Nel caso in cui gli interventi ammissibili siano di importo superiore al contributo, verrà erogata la quota disponibile nell'anno di riferimento e la parte residua potrà concorrere, sempre previa specifica richiesta, all'assegnazione del contributo nelle annualità successive, sino all'esaurimento della quota.

Art. 4 - Tipologie di intervento ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- 1) acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose, con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo. Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli;
- 2) costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficaria, degli enti religiosi beneficiari, destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici e con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria fatto salvo quanto sotto indicato.

Sono ammessi gli interventi soggetti a deposito di CILA (Comunicazione Inizio Lavori) e SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) nonché a rilascio di Permesso di Costruire per la cui definizione si fa espresso riferimento alla L.R. 15/2013.

Sono altresì ricompresi nelle opere soggette ai titoli abilitativi sopraindicati gli interventi di pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari agli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici religiosi medesimi.

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata.

Gli interventi proposti devono essere corredati dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla stessa normativa. Dovrà essere altresì



eventualmente richiesto o dichiarato il mutamento di destinazione d'uso in coerenza con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1.

Sono ammessi al contributo gli interventi ultimati non oltre tre anni prima dell'annualità a cui si riferisce il contributo (ad es. nel caso di contributi relativi all'annualità 2017, possono essere ammessi al contributo solo gli interventi ultimati nelle annualità 2015, 2016, 2017).

Tale limite temporale non vale per gli interventi per i quali il contributo è stato erogato solo parzialmente e che concorrono per la parte residua all'assegnazione del contributo nelle annualità successive di cui al precedente punto 7 dell'art. 3.

Art. 5 — Tipologia di spese finanziabili e definizione del tetto di spesa ammesso

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere, risultanti da idoneo computo metrico estimativo, con esclusione delle spese di progettazione ed altri oneri tecnici e finanziari.

Sono finanziabili le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili, quali risultanti dall'atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, se accompagnate da atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, debitamente registrato a cura e spese della proprietà.

Il finanziamento delle suddette spese non può superare il tetto del 60% dell'importo complessivo del programma ammesso che, come specificato al successivo art. 6, costituisce anche la base di calcolo per la ripartizione dei contributi annuali fra gli enti acattolici richiedenti.

Nell'ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributi da parte di altri enti di diritto pubblico e/o privato; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall'importo ammissibile a contributo. Dal novero dei contributi sopracitati sono esclusi i finanziamenti ex art. 47 comma 2 della L. n. 222/85 (8 per mille).